

DIRETTIVA 93/23/CEE DEL CONSIGLIO**del 1º giugno 1993****riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola ⁽³⁾, è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle sue disposizioni;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio di suini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne suina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne suina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate, necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I**INDAGINI SUL PATRIMONIO SUINO****A. A livello nazionale****Frequenza — Campo d'indagine****Articolo 1**

1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei primi giorni dei mesi di aprile, agosto e dicembre di ogni anno, indagini statistiche sul patrimonio suino presente sul rispettivo territorio.

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.